

COPIA

N. 12 di registro

N. 1373 di protocollo

GIUNTA PROVINCIALE DI COMO

Verbale delle deliberazioni adottate

nella seduta del 17 GENNAIO 2008

OGGETTO: S.P. n. 27 di Cucciago e Cassina Rizzardi - Opere di messa in sicurezza della SP 27 e di riqualificazione delle Vie Comunali Guanzasca e IV Novembre nei Comuni di Cassina Rizzardi e Fino Mornasco - Giudizio instaurato avanti il TAR - Milano: Nomina Avvocati Maria Sala e Claudio Sala nuovi procuratori ex art. 24 Legge 1034/1971.

L'anno DUEMILAOTTO e questo giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO
alle ore 10,00 nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

CARIONI Leonardo	Presidente
CATTANEO Francesco	V. Presidente
CINQUESANTI Pietro	Assessore
MOJOLI Achille	Assessore
AROSIO Edgardo	Assessore
BIANCHI Dario	Assessore
TAMBINI Patrizio	Assessore
SALADINI Simona	Assessore
POLLEDROTTI Ivano	Assessore
VALLI Stefano	Assessore
FERMI Alessandro	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
	Si
Si	
	Si
	Si
Totale n.	7
	4

Presiede l'adunanza il sig. Leonardo CARIONI

Partecipa il Segretario Generale della Provincia Luigi BURTI

.....

OGGETTO: S.P. n. 27 di Cucciago e Cassina Rizzardi - Opere di messa in sicurezza della SP 27 e di riqualificazione delle Vie Comunali Guanzasca e IV Novembre nei Comuni di Cassina Rizzardi e Fino Mornasco – **Giudizio instaurato avanti il TAR - Milano:** Nomina Avvocati Maria Sala e Claudio Sala nuovi procuratori ex art. 24 Legge 1034/1971

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

nell'ambito di un programma di interventi facenti parte di un progetto strategico di riqualificazione della viabilità extraurbana nell'area sud di Como, nel corso dell'anno 2000 si svolgevano una serie di incontri tra questa Provincia ed i comuni interessati tesi a dare una soluzione definitiva alle problematiche viabilistiche emerse nel perseguimento dei seguenti obiettivi

- a) salvaguardia della pubblica incolumità;
- b) contenimento dei fenomeni di inquinamento atmosferico derivanti dai rilevanti flussi di traffico e dall'incolonnamento dei veicoli;

fra gli interventi ritenuti di primaria importanza, veniva identificato il progetto di "messa in sicurezza della S.P. n. 27 di Cucciago e Cassina Rizzardi e di riqualificazione delle Vie Comunali Guanzasca e IV Novembre nei Comuni di Cassina Rizzardi, Fino Mornasco e Luisago";

a tal fine

in data 15 marzo 2000, veniva sottoscritto un Accordo di Programma tra questa Provincia, in qualità di soggetto promotore, il Comune di Fino Mornasco, il Comune di Cassina Rizzardi ed il Comune di Luisago avente per oggetto la regolamentazione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori sopraindicati, in particolare

- gli enti firmatari assumevano l'obbligo, attraverso i propri Uffici Tecnici o tramite incarico a professionisti esterni, di effettuare i rilievi topografici planoaltimetrici delle aree interessate individuando contestualmente i proprietari dei terreni da espropriare;
- l'Ufficio Tecnico della Provincia si impegnava ad eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera in collaborazione con gli uffici Tecnici dei Comuni interessati;
- il finanziamento dell'opera – per un importo complessivo di € 762.290,39 - veniva ripartito per € 671.393,97 a carico della Provincia – per € 60.425,46 a carico del Comune di Fino Mornasco e per € 30.470,96 ciascuno a carico dei Comuni di Cassina Rizzardi e Luisago;

in data 5 febbraio 2001 gli enti firmatari prendevano pubblicamente atto dell'aggiornamento nella ripartizione della spesa che - rideterminata nell'importo complessivo di € 1.110.382,33 – veniva suddivisa secondo le seguenti modalità:

Provincia di Como: € 697.216,81

Comune di Fino Mornasco: € 206.582,76
Comune di Cassina Rizzardi: € 103.291,38;
Comune di Luisago: € 103.291,38

a seguito di ciò

- questa Amministrazione dava avvio alla procedura finalizzata all'appalto delle opere e, in particolare, la Giunta approvava

in data 20 febbraio 2001 - con provvedimento n. 45/4114 - il progetto preliminare per l'importo complessivo di € 1.110.382,33;

in data 26 giugno 2001 - con provvedimento n. 159/16211 - la conseguente progettazione definitiva/esecutiva per il medesimo importo sopraindicato dichiarando, contestualmente, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste in progetto;

conclusa questa fase propedeutica all'appalto

- in data 16 ottobre 2001, i Sigg.ri Fanti, Tessitura Serica Fanti e Tiarè – espropriandi delle aree interessate – notificavano a questo Ente un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia avverso l'Accordo di Programma e la deliberazione di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva in argomento, chiedendo l'annullamento di tali atti, previa concessione di un provvedimento cautelare di sospensiva;

Atteso che:

- la Giunta Provinciale - con provvedimento n. 92/21852 in data 15 maggio 2003 – riapprovava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento con stralcio delle opere comprese nel Comune di Luisago a seguito di decisioni assunte dal Comune stesso;

- in data 23.06.03 il Sig. Fanti Erminio, legale rappresentante della Società Fanti Tessitura Serica e la Sig.ra Fanti Maria Letizia legale rappresentante della società Tiarè, notificavano alla Provincia un ulteriore ricorso avanti il TAR per la Regione Lombardia per l'annullamento, previa sospensione della loro esecuzione

- dell'Accordo di Programma stipulato in data 15.03.00;

del provvedimento Giunta Provinciale n. 159/16211 in data 26.06.01;

- del provvedimenti del Consiglio Comunale di Fino Mornasco n. 11 in data 08.02.02 e n. 51 in data 28.05.02, del Consiglio Comunale di Cassina Rizzardi n. 3 del 15.02.02 e n. 22 dell'11.06.02, rispettivamente di adozione ed approvazione delle varianti urbanistiche ex L.R. 23/97;

- del provvedimento di Giunta Provinciale n. 295/37337 in data 10.12.02;

- del Verbale della Commissione di Vigilanza in data 08.01.03;

- del rapporto dell'UTP n. 21594 in data 06.05.03;

- del provvedimento di Giunta Provinciale n. 94/21852 in data 15.05.03;

- del decreto di occupazione di urgenza n. 2/03;

- dell'avviso d'asta affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Como in data 26.05.03;
- nonché di tutti gli atti del procedimento e provvedimenti connessi e consequenziali con espressa riserva di motivi aggiunti;

in relazione a questo ricorso

l'Amministrazione - con provvedimento n. 140/30739 in data 28.06.03 - autorizzava il Presidente della Provincia alla resistenza in giudizio, affidando l'incarico per la difesa e la relativa assistenza all'Avv. Giuseppe Sala del Foro di Milano conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di mandato;

Atteso che:

- con sentenze nn. 190/06 – 191/06 – 192/06 – 193/06 e 194/06 – R.G. nn. 3380/01 – 241/03 – 1770/03 – 2988/02 – 3253/02, il TAR Lombardia – sezione seconda – ha dichiarato in parte inammissibili e in parte ha respinto i relativi ricorsi accogliendo totalmente le argomentazioni proposte dalla Provincia in relazione alla legittimità dei provvedimenti assunti;

- con nota in data 4 maggio 2006, l'Avv. Giuseppe Sala comunicava al Responsabile del Procedimento la notifica da parte del Sig. Fanti Erminio Franco, Fanti Tessitura Serica srl in persona del legale rappresentante, Sig. Fanti Erminio Franco, e di Tiarè srl in persona della Sig.ra Fanti Maria Letizia, nella sua qualità di legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Mariano Protto e dall'Avv. Paolo Borghi – domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Protto in Roma, Via Paisiello, 39 – dei ricorsi in appello avanti il Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado proposti contro la Provincia di Como;

- con provvedimento n. 162/23125 in data 18 maggio 2006, la Giunta Provinciale autorizzava il Presidente della Provincia a resistere nei giudizi di appello instaurati avanti il Consiglio di Stato da parte del Sig. Fanti Erminio Franco, Fanti Tessitura Serica srl in persona del legale rappresentante, Sig. Fanti Erminio Franco, e di Tiarè srl in persona della Sig.ra Fanti Maria Letizia, nella sua qualità di legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Mariano Protto e dall'Avv. Paolo Borghi – domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Protto in Roma, Via Paisiello, 39 – così identificati:

- Sentenza TAR Lombardia, sez. II, n. 194/06 – RG n. 4116/06;
- Sentenza TAR Lombardia, sez. II, n. 190/06 – RG n. 4117/06;
- Sentenza TAR Lombardia, sez. II, n. 193/06 – RG n. 4118/06;

conferendo, in relazione a tali giudizi, l'incarico legale all'Avvocato Giuseppe Sala di Milano – Studio Avvocati Sala Via Hoepli, 3 – Milano, già patrocinatore in primo grado e conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di mandato;

Considerato che nel giudizio di appello non era stata chiesta dai ricorrenti la sospensiva delle sentenze di I grado favorevoli alla Provincia, in data 12 giugno 2006, la Provincia

- notificava - con scritto n. 27960 in data 08.06.2006 - al Sig. Fanti Franco in proprio e in qualità di rappresentante della Fanti Tessitura Serica S.r.l. e della Tiarè S.r.l., Decreto di occupazione d'urgenza n.8/2006 dei terreni siti nei Comuni di Fino Mornasco e Cassina Rizzardi;

- comunicava - con il medesimo scritto prot. n. 27960 - che il giorno 3 luglio 2006 avrebbe proceduto ad effettuare le operazioni di redazione dello stato di consistenza e di presa in possesso degli immobili;

a seguito di detta notifica, in data 29 giugno 2006, il Sig. Fanti Erminio Franco in proprio e in qualità di legale rappresentante della 'Fanti Tessitura Serica' S.r.l. e la 'Tiarè' S.r.l. in persona della Sig. Fanti Maria Letizia quale legale rappresentante, rappresentati e difesi dal'Avv.to Paolo Borghi di Milano e domiciliati presso lo Studio dello stesso, in Milano, Via Barozzi, 1 proponevano ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro la Provincia di Como per l'annullamento - con istanza incidentale di sospensione ed emanazione di provvedimento cautelare presidenziale in via d'urgenza ex art. 21 Legge TAR

- del decreto provinciale d'occupazione d'urgenza n. 8/2006;
- del rapporto dell'Ufficio Tecnico n. 27960 in data 8 giugno 2006;
- di tutti gli atti del procedimento nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

avverso detto ulteriore ricorso, la Provincia - con provvedimento di Giunta n. 240/32682 in data 6 luglio 2006

- autorizzava il proprio Presidente a resistere nel giudizio sopracitato instaurato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - RG n. 1751/06 - da parte del Sig. Fanti Erminio Franco in proprio e in qualità di legale rappresentante della Fanti Tessitura Serica S.r.l. e della Tiarè S.r.l. in persona della Sig. Fanti Maria Letizia quale legale rappresentante, rappresentati e difesi dal'Avv.to Paolo Borghi di Milano e domiciliati presso lo Studio dello stesso, in Milano, Via Barozzi, 1;
- conferiva l'incarico per la difesa in ogni fase e grado del giudizio all'Avv.to Giuseppe Sala di Milano - Studio Avvocati Sala Via Hoepli, 3 ;

Preso atto del decesso avvenuto in data 2 agosto 2007 dell'Avvocato Giuseppe Sala, unico intestatario della delega relativa al giudizio pendente avanti il TAR Lombardia - Milano - RG n. 1751/06

ritenuto di dover riassumere e proseguire detto giudizio - RG n. 1751/06 - TAR di Milano - sez. II - tramite l'Avv.to Maria Sala e l'Avv.to Claudio Sala dello Studio Avvocati Sala di Milano, Via Hoepli, 3, Milano con elezione di domicilio presso lo Studio degli Avvocati medesimi conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà di mandato

Visti gli artt. 48 e 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto l' art. 24 Legge 1034/1971

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento

- il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lvo n. 267 del 18.08.00

allegati al presente provvedimento;

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di riassumere e proseguire il giudizio instaurato avanti il TAR Lombardia sez. II - RG n. 1751/06 - da parte del Sig. Fanti Erminio Franco in proprio e in qualità di legale rappresentante della 'Fanti Tessitura Serica' S.r.l. e della 'Tiarè' S.r.l. in persona della Sig. Fanti Maria Letizia quale legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Borghi di Milano e domiciliati presso lo Studio dello stesso, in Milano, Via Barozzi, 1

tramite l'Avv.to Maria Sala e l'Avv.to Claudio Sala - Studio Avvocati Sala di Milano - Via Hoepli, 3 - Milano con elezione di domicilio presso lo Studio degli Avvocati medesimi, Milano, Via Hoepli, 3;

2) di conferire a detti Avvocati Maria Sala e Claudio Sala in relazione al ricorso di cui al punto 1) ogni e più ampia facoltà di mandato in ogni fase grado di giudizio;

3) di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.00.